

L'intervento Il groviglio del dopo-voto e il nodo legge elettorale

**Cesare
 Salvi**



● ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA INEDITA SITUAZIONE COSTITUZIONALE NELLA QUALI SI TROVA L'ITALIA, al netto di ogni valutazione politica.

1- Non sono possibili elezioni in tempi brevi, come è accaduto in Grecia. La Costituzione di quel Paese non solo consente, ma impone nuove elezioni se entro un mese dalle precedenti non vien formato un governo. In base alla nostra Costituzione, come si sa, siamo in semestre bianco, e quindi il Presidente della Repubblica in carica non ha il potere di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni.

2- Non è praticabile il «modello Sicilia». In quella Regione il capo dell'esecutivo è eletto direttamente e non ha bisogno del voto di fiducia. Alcune costituzioni europee (Paesi scandinavi, Spagna) non prevedono un voto di fiducia iniziale, ed è quindi frequente che si formino governi nella pienezza dei poteri, che partono senza la maggioranza dei seggi. La Costituzione italiana prevede che il governo si costituisca, dopo l'incarico del Capo dello Stato, con il giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri, e poi debba chiedere entro 10 giorni dalla sua formazione la fiducia delle due Camere.

3- Premessi questi due dati, consideriamo i prossimi due passaggi istituzionali. In primo luogo, deve costituirsi il nuovo Parlamento, con l'elezione dei Presidenti delle

due Camere. Richiamo l'attenzione su questo primo passaggio. Il Regolamento del Senato prevede che la quarta votazione si svolga in ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella terza (naturalmente, se nessuno ha raggiunto prima il quorum della maggioranza assoluta).

Attenzione, però. Anche per questa quarta votazione è necessario il numero legale del Senato. In mancanza di qualche forma di accordo, e visti i tempi che viviamo, c'è addirittura il rischio che il Senato non riesca ad eleggere il suo Presidente, e che quindi il Parlamento non si costituisca. Inutile dire la gravità di un evento di questo genere, che andrebbe quindi scongiurato.

4- Costituitosi il Parlamento, il Presidente della Repubblica svolge le consultazioni. Questa procedura ha la funzione di porre il Capo dello Stato nelle condizioni di individuare la persona che ha maggiori possibilità di ottenere la fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Potrebbe però accadere che dalle consultazioni questa possibilità non emerga. Se così fosse, spetterebbe al Presidente della Repubblica prendere una decisione non facile, e non resta che affidarsi alla saggezza del nostro Presidente. Una considerazione di tipo costituzionale va però fatta anche a questo proposito. Volendo, il Presidente della Repubblica può incaricare di formare il governo una persona da lui scelta, pur senza che, nonostante tutti i tentativi, vi sia la certezza o l'elevata probabilità che il nuovo governo abbia la maggioranza in Parlamento. L'alternativa, infatti, non è neutra, ma è una scelta di segno diverso: quella di lasciare in carica, sia pure per l'ordinaria amministrazione, il Governo esistente. Un Paese, infatti, come non può restare senza un Presidente della Repubblica (di qui la previsione costituzionale, trattandosi di un organo monocratico, della supplenza del Presidente del Senato), come non può restare senza un Parlamento, non può restare nemmeno senza un governo. Qualora ci si trovasse nella non auspicabile ipotesi dell'impossibilità di prevedere una

maggioranza parlamentare, le alternative sono due: o si lascia in carica il governo Monti, ovvero si forma un nuovo governo, che non avrà la fiducia delle Camere.

5- In entrambi i casi avremmo un governo che è in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Dopo l'elezione del nuovo Presidente, e qualora non cambiassero le condizioni politico-istituzionali, l'unica via di uscita sono le elezioni anticipate. Queste però potrebbero svolgersi non prima della fine di giugno, anche se si volessero restringere al massimo i tempi tecnici. In conclusione, se non si riuscirà a formare un governo che goda della fiducia del Parlamento, l'unico problema è: quale compagine governerà l'Italia nei prossimi quattro mesi fino alle nuove elezioni? Quello Monti, o un nuovo governo, ancorché privo della fiducia? La scelta spetterebbe al Capo dello Stato.

Può essere utile aggiungere in proposito che numerosi sono i precedenti, nella storia italiana, di incarichi affidati a personalità indicate dal partito di maggioranza relativa, pur in assenza della condizione della prevedibile maggioranza parlamentare. A volte il tentativo non ebbe successo, e il governo fu sfiduciato (incarico a De Gasperi dopo le elezioni del 1953) altre volte accadde il contrario (incarico a Berlusconi dopo le elezioni del 1994). Ma la tipologia è molto più ampia.

6- Andare a votare con questa legge elettorale? Restiamo sempre all'ipotesi del governo (sia la continuazione di quella attuale, sia un altro) senza la fiducia del Parlamento. In base ai precedenti, durante la permanenza di un governo in carica solo per l'ordinaria amministrazione, legiferare sarebbe possibile solo per Decreto Legge. Ma si tratta solo di una convenzione costituzionale, non di una norma vincolante. Credo che, in una situazione di crisi come quella attuale, dovrebbe ritenersi ammissibile il varo in poche settimane, sulla base di un ampio consenso parlamentare, di una nuova legge elettorale che consenta di votare a fine giugno. Che questa ipotesi sia politicamente praticabile, è tutt'altra questione.

